



# COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

## ORDINANZA N. 80 DEL 02.12.2020

### ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

#### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;

**Visto** il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;

**Visti** i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

#### Considerato che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento del numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 03.11.2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;
- con Ordinanza del Ministro della Salute - datata 13.11.2020 - la Regione Campania veniva classificata come zona ad alto rischio di contagio (zona rossa);
- con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 veniva disposta:
  - la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria alla data del 24.11.2020;
  - la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori alla data del 30.11.2020;
- **con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28.11.2020 veniva disposta, con decorrenza dal 30.11.2020 e fino al 07.12.2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;**

#### Considerato, altresì:

- che l'ordinanza regionale n. 93/2020 specifica che "È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie";
- che attualmente sul territorio comunale si registra la presenza di un numero di cittadini positivi al COVID-19, che impone una capillare ricostruzione della catena dei contatti, tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza in assoluta sicurezza;

- che una finestra temporale di ulteriori restrizioni, a scopo precauzionale, può assicurare una maggiore tutela della salute pubblica;

**Letta** la comunicazione dell'Unità di crisi della Regione Campania del 23.11.2020 con la quale, in merito alla ripresa delle attività didattiche in presenza, viene *“fatta salva l'adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all'andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale”*;

**Viste** le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, la n. 73 del 23.11.2020 **con cui si disponeva la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria (scuole pubbliche e private) fino alla data del 3 dicembre 2020**, salvo diverse disposizioni legate all'andamento del quadro epidemiologico locale;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

## **ORDINA**

**la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria (scuole pubbliche e private) con decorrenza dal 4 dicembre 2020 e fino a tutto il 7 dicembre 2020**, salvo diverse disposizioni legate all'andamento del quadro epidemiologico locale.

**A partire dal 4 dicembre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2020**, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1. La sospensione del mercato settimanale.
2. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali, compresa la Biblioteca Comunale, da parte dell'utenza esterna. L'utenza potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori nonché alla Biblioteca Comunale, previo appuntamento inoltrando apposita mail il cui indirizzo è reperibile sul sito istituzionale o contattando gli uffici al seguente recapito telefonico 0827 609006.
3. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. *“Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco”*.
4. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate.
5. Ai cittadini residenti e iscritti AIRE, che facciano ingresso nel territorio comunale, provenienti da Paesi esteri, è fatto obbligo di segnalarsi, al momento dell'arrivo, al Comune al fine degli adempimenti consequenziali.
6. Ai soggetti di cui al precedente punto, è fatto altresì obbligo di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 10 giorni dall'arrivo, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito negativo degli esami.
7. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente.
9. È fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°.
10. È fatto obbligo, su tutto il territorio comunale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

11. È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.

### **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

### **RACCOMANDA**

alle Forze dell'Ordine di intensificare la vigilanza ed i controlli sul rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza.

### **DISPONE**

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: [www.comune.montella.av.it](http://www.comune.montella.av.it).
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni Palatucci di Montella, alla Fondazione Opera Pia Asilo Infantile S. e G. Capone, alla Scuola dell'Infanzia Cianciulli, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore Tecnico e Settore IV Tecnico-Manutentivo, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unità di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco".

Dalla residenza municipale li 02.12.2020

Il Sindaco  
Dott. Rizeri Buonopane

